



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021

per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di "*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*";

Considerato che nell'atto approvato è prevista la sub-misura A4 del Piano Complementare Sisma intitolata "*Infrastrutture e mobilità*", di cui occorre ora affidare la realizzazione con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata "*Investimenti sulla rete stradale statale*";

Preso atto che nelle settimane successive alla Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato altresì che in esito alle attività di analisi e indirizzo degli investimenti a valere sulla sub-misura A4 del Piano Complementare Sisma intitolata "*Infrastrutture e mobilità*", condotte congiuntamente alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'individuazione del programma unitario di interventi ha approvato linea di intervento n. A4.4, intitolata "*Investimenti sulla rete stradale statale*" che assegna la somma di 177.000.000,00 euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade statali della rete

gestita da Anas S.p.A. e ricadenti nei crateri sismici, come dettagliato nella tabella allegata;

Considerato che tali interventi concernono l'adeguamento e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali statali, prevalentemente a carattere interregionale, fondamentali a garantire la mobilità all'interno dei crateri sismici, anche per le finalità di emergenza e soccorso delle popolazioni, e che sono considerati prioritari e necessari dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali al fine di risolvere le problematiche relative all'accessibilità ed allo sviluppo del territorio;

Considerato che per tali caratteri e finalità gli interventi individuati risultano integrativi degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle viabilità danneggiate dagli eventi sismici susseguitisi da agosto del 2016 in Italia centrale, di cui al Programma ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

Considerato che di detto Programma è titolare il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che lo attua, d'intesa con le Regioni, tramite il Soggetto Attuatore Anas S.p.A. di cui all'art. 4 co. 1 dell'OCDPC 408/2016 ai sensi dell'art. 3 co. 1 dell'OCDPC 475/2017;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, che ha per oggetto l'adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità statale già danneggiata dagli eventi sismici, in data 15 dicembre 2021 si sono realizzate intese attraverso uno scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle Amministrazioni sottoscritte, verificati sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti; in particolare, con la nota del capo di Gabinetto del MIMS, in data 15.12.2021 d'ordine del Ministro, nel comunicare la condivisione del programma, manifestando la volontà di corrispondere alle esigenze infrastrutturali dei territori colpiti dai sismi anche attingendo alle risorse nazionali in occasione del nuovo contratto di programma ANAS;

Ritenuto di affidare la realizzazione della sub-misura A4 del Piano Complementare Sisma, intitolata "*Infrastrutture e mobilità*", Linea di intervento n. 4, intitolata "*Investimenti sulla rete stradale statale*", al Soggetto attuatore definito ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, con apposita Ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l’attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda alla *“individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure”*;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto dell’intesa espressa nella Cabina di coordinamento integrata del 15 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso

DISPONE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento “l’atto, l’accordo, o l’ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un’amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77”;

b) per progettazione “ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un

finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento”;

c) per misure “gli atti che danno coerente esecuzione al ‘Programma degli interventi unitari’ deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero economia e finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021”.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A4 “*Infrastrutture e mobilità*” del Piano Complementare Sisma, Linea di intervento n. 4, intitolata “*Investimenti sulla rete stradale statale*”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei *milestones* indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021.
2. Facendo seguito all’ampia e approfondita istruttoria svolta, con la presente ordinanza è affidata la realizzazione della sub-misura A4 del Piano Complementare Sisma, intitolata “*Infrastrutture e mobilità*”, Linea di intervento n. 4 avente ad oggetto “*Investimenti sulla rete stradale statale*”, al Soggetto attuatore definito ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*”, in considerazione della natura integrativa degli interventi previsti dalla sub-misura A4.4.
3. Il Soggetto attuatore, come definito al precedente comma 2, svolge tutte le attività di esecuzione dei servizi e dei lavori, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti e nel rispetto dei vincoli della citata ordinanza n. 408/2016, ai fini della realizzazione degli interventi sulla rete stradale statale previsti dall’elenco allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

(Soggetto attuatore e Responsabile dell’intervento)

1. Soggetto attuatore dell’intervento previsto dalla presente ordinanza è l’Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016, in considerazione del fatto che la quasi totalità degli interventi ricadono sul territorio colpito dal sisma 2016 e che si è in tal senso conseguita un’intesa con la Struttura tecnica di missione sisma 2009.

2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza è soggetto definito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", in considerazione della natura integrativa degli interventi previsti dalla submisura A4.4.

3. Spettano al Soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

4. Il Responsabile dell'intervento provvede, entro il 31 dicembre 2021, all'apertura del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove per legge necessari, e cura tutti gli adempimenti relativi all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento tramite i sistemi informativi RGS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, informando con cadenza bimestrale il Soggetto attuatore.

5. Il Responsabile dell'intervento svolge tutte le attività di esecuzione dei servizi e dei lavori, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti e nel rispetto dei vincoli della citata ordinanza n. 408/2016, ai fini della realizzazione degli interventi sulla rete stradale statale previsti dall'elenco allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante, e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato il Soggetto attuatore circa l'avanzamento procedurale e fisico dell'intervento degli interventi e le eventuali criticità rilevate nel corso dell'attuazione.

Articolo 4

(Approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni finanziarie)

1. Con la presente ordinanza è approvato l'elenco degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale statale, riportato in allegato alla presente ordinanza con indicazione del finanziamento concesso per la sola progettazione o per la completa realizzazione delle opere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art.4 co. 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.

3. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli precedenti, per un importo complessivo di € 177.000.000, in favore del

Responsabile degli interventi.

4. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

5. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli artt. 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Articolo 5

(Misure di semplificazione)

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. In particolare si applicano:

- a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad €. 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a €. 150.000,00;
- b) affidamento a società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;
- c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. mediante appalto integrato;
- d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
- e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 9 Attuazione degli interventi;
- art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;
- art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;
- artt. 12-13 Semplificazioni procedurali;
- art. 14-bis Governance del PNC per territori sisma 2009 e 2016;
- artt. 17-29 Valutazione ambientale;
- artt. 48-56 Contratti pubblici;
- artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990 n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);
- artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

Articolo 6

(Poteri sostitutivi)

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedurali previsti dal cronoprogramma, il Responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il soggetto attuatore può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 7

(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Allegato: elenco degli interventi

Il Commissario straordinario

On. le Avv. Giovanni Legnini